Condividi

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l'Istituto detta le prime istruzioni in merito all'agevolazione contributiva prevista dalla **legge di bilancio 2021**, finalizzata a **promuovere l'occupazione giovanile stabile**. La misura riguarda le **nuove assunzioni a tempo indeterminato** e le **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in **contratti a tempo indeterminato** effettuate nel **2021** e nel **2022**.

L'**esonero contributivo** è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui** con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, **non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età**.

Come evidenzia la circolare, la novella introduce, **per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022**, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Come specificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In ragione del fatto che sulla questione **si attende l'orientamento della Commissione europea**, con la quale è stata avviata una interlocuzione, si precisa che, **con apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto**, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del **datore di lavoro** che assume, delle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

- fonti normative della misura a sostegno dell'occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 **all'estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021**;
- datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
- rapporti di lavoro incentivati;
- assetto e misura dell'incentivo;
- condizioni di spettanza dell'incentivo;
- condizioni generali e specifiche;
- condizioni per il riconoscimento del diritto all'incentivo con *focus* sui casi particolari;
- compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- coordinamento con altri incentivi.

Fonte: sito Inps – https://www.inps.it/

Link al testo della circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI – Esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 – Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)